



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2007 (16.02)
(OR. en)**

6123/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0017 (ACC)**

**AGRI 43
PROBA 4**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 febbraio 2007
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda la proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 43 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.2.2007
COM(2007) 43 definitivo

2007/0017 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio
internazionale dello zucchero per quanto riguarda la proroga
dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580CEE¹ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2005, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.

Un'ulteriore proroga di due anni dell'accordo è nell'interesse della Comunità.

La proroga dell'accordo comporta la proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell'accordo. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio comunitario (accordi internazionali in materia di agricoltura).

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome della Comunità, possa votare in seno al Consiglio internazionale dello zucchero a favore della proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2009.

¹ GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda la proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE del Consiglio² ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2005, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2007. Un'ulteriore proroga è nell'interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel Consiglio internazionale dello zucchero consisterà nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un altro periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

² GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore d'intervento: Agricoltura e sviluppo rurale

Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO ZUCCHERO DEL 1992

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 1,023 milioni di EUR

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.1.2008 al 31.12.2009

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR)

	2008	2009	Totale
Stanziamenti di impegno	0,506	0,517	1,023
Stanziamenti di pagamento	0,506	0,517	1,023

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

☒ Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Obbl.	Diss.	NO	NO	NO	4 L'UE come partner mondiale

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la rilevanza economica della Comunità, soprattutto nel comparto agricolo, è necessario che la CE sia rappresentata nell'ambito di accordi agricoli internazionali che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e per difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte della CE consente di conseguire gli obiettivi dell'accordo internazionale sullo zucchero. L'Organizzazione internazionale dello zucchero (*International Sugar Organisation* – ISO), cui compete la gestione dell'accordo, promuove gli obiettivi dell'accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato, ecc. È pertanto nell'interesse della CE essere membro dell'accordo.

La CE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro dell'accordo.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall'ISO, il costo complessivo dell'operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

La CE paga i contributi di membro dovuti su base annua per quanto concerne l'Organizzazione internazionale dello zucchero.

Le somme dovute sono pagate finché la CE rimane parte contraente dell'accordo.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell'ISO e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B

Stanziamenti di impegno (al terzo decimale): 1,023 milioni di EUR per il biennio: 0,506 per il 2008 e 0,517 per il 2009.

6.2. Calcolo

Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale dello zucchero.

Il numero di voti assegnati alla Comunità è stimato in 574 su un totale di 2 000 e tale numero dovrebbe rimanere stabile per la durata della proroga. Il costo stimato per voto per il 2008 è pari a 882 EUR, che corrisponde a un contributo comunitario di 0,506 milioni di EUR.

Per il 2009, tenendo conto dell'adeguamento del prezzo per voto, il costo stimato è di 0,517 milioni di EUR.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti		Totale	Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0,3	–	0,3	<i>Preparazione per la partecipazione e il seguito riservato alle riunioni dell'ISO</i>
	B	–	–	–	
	C	–	–	–	
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0,3	–	0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana	Importo in EUR	Metodo di calcolo
Funzionari Personale temporaneo	35 400	0,3 x 118 000
Altre risorse umane		
Totale	35 400	

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Disposizioni di controllo

Le attività dell'ISO sono monitorate attentamente dai suoi membri e la CE partecipa attivamente alle riunioni periodiche dell'Organizzazione. Una relazione sulle attività dell'ISO è pubblicata periodicamente.

9. MISURE ANTIFRODE

I pagamenti saranno effettuati solo direttamente sul conto bancario dell'ISO dietro ricezione di richiesta scritta e previa verifica che la richiesta coincida con i dati concordati dal Consiglio dell'accordo internazionale sullo zucchero.